

COMUNE DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 55 DEL 18.11.2002)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998, n° 114 e della L.R. 21.03.2000, n° 15, le procedure per il rilascio, la modificazione, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e non in forma itinerante (di seguito denominato **commercio al dettaglio in forma itinerante**).

2. Il presente regolamento si applica anche ai produttori agricoli, la cui attività di vendita è disciplinata dal D.Lgs. 228 del 18.05.2001 e successive modificazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Per **commercio al dettaglio in forma itinerante** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche o su qualsiasi altra area pubblica o privata, utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.

2. L'autorizzazione per il **commercio al dettaglio in forma itinerante** abilita allo svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, alla partecipazione alle fiere, alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

3. L'ambito territoriale di validità è esteso all'intero territorio nazionale.

4. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione dai Comuni abilita, nei giorni ed orari diversi da quelli in cui il soggetto è concessionario di posteggio, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 3 - Prescrizioni

1. Il **commercio al dettaglio in forma itinerante** deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e, comunque, per un tempo non superiore ad un'ora, con obbligo di spostarsi di almeno 100 metri dalla precedente zona di sosta.

2. Il Sindaco individua con apposita ordinanza le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

3. Nello svolgimento dell'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità, e in particolare:

- è vietato posizionare a terra la merce;

- dopo la sosta, il luogo deve essere lasciato pulito e libero da ingombri.

4. Il **commercio al dettaglio in forma itinerante** non può essere svolto durante le giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri lineari dal posteggio più vicino.

5. Il **commercio al dettaglio in forma itinerante** non può essere svolto nelle aree del territorio comunale ad esso espressamente vietate, con apposito provvedimento comunale, per comprovati motivi di viabilità, igiene-sanità o di pubblico interesse.

6. E' vietato l'uso di altoparlanti nel centro storico, nelle vicinanze dell'ospedale, della casa di riposo, degli edifici scolastici e dei luoghi di culto.

7. Nei restanti luoghi l'uso degli altoparlanti è comunque vietato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 19.00.

8. E' fatto obbligo di esibire a richiesta degli agenti di Polizia l'originale del titolo autorizzatorio alla vendita.

Art. 4 - Domanda di rilascio di autorizzazione

1. Chiunque intenda iniziare un'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo per il rilascio della relativa autorizzazione, mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

2. L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti.

3. Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persona, non può essere rilasciata (anche da più Comuni) più di una autorizzazione.

4. In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non è residente o non ha la sede legale nel territorio comunale), la richiesta viene rinviata entro 15 giorni al mittente tramite lettera raccomandata.

5. Nella richiesta il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di essere residente o di avere la sede legale nel Comune;

b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998;

c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);

d) il settore o i settori merceologici;

e) di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata anche da altri Comuni.

6. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni e provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta

qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data del ricevimento. Decorsa tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività, previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso.

Art. 5 - Modifica autorizzazione

1. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le seguenti modifiche autorizzative:

A) Variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa).

B) Estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione).

Nella richiesta il soggetto interessato, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/98 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- il settore merceologico oggetto della variazione.

C) Rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi).

Va presentata una comunicazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato.

D) Variazione comune di residenza, o di sede legale in caso di società.

E' soggetto a comunicazione al nuovo Comune di residenza o di sede legale e comporta, di diritto, il rilascio di una nuova autorizzazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di essere residente o di avere la sede legale nel Comune interessato;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/98 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare).

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Per coloro che emigrano dal Comune di Rovato e sono in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante rilasciata da questo Comune è fatto obbligo di presentare a questo Comune copia della richiesta di conversione del titolo autorizzatorio inoltrata al nuovo Comune di residenza entro 30 giorni.

Art. 6 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte dell'azienda o di un ramo d'azienda è soggetto a comunicazione al

Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.

2. Nella comunicazione il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente all'attività commerciale in caso di società deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare).

3. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica/atto di successione ereditaria).

4. Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

5. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni. Qualora non si verifichi tale corrispondenza, il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale l'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione e sono di:

- quattro mesi, in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 giorni in caso di comprovata necessità;
- un anno in caso di subingresso *mortis causa*.

7. La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini suindicati comporta la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 7 - Sospensione dell'attività

1. Qualora il titolare di un'autorizzazione per il **commercio al dettaglio in forma itinerante** sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione.

2. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Art. 8 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità per un periodo non superiore a tre mesi;
- c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la cessazione immediata della vendita e provvede alla confisca delle attrezzature e delle merci.

3. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 10 - Orari d'esercizio

1. L'attività di vendita degli operatori esercenti il **commercio al dettaglio in forma itinerante** può essere liberamente effettuata tra le ore 07,00 e le ore 22,00, fatta eccezione per l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande su aree pubbliche che può essere esercitata fino alle ore 24,00.

2. Resta salvo l'obbligo del rispetto, come per i commercianti al dettaglio in sede fissa, del divieto di vendita nelle giornate domenicali e festive non espressamente autorizzate o dal D.Lgs. 114/98 o da apposita ordinanza sindacale.

3. E' altresì espressamente vietata la vendita nelle aree oggetto di provvedimento comunale di cui al citato art. 3, comma 4.

Art. 11 - Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione da € 2582,28 a € 15493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle merci.

2. Sono punite con una sanzione da € 516,46 a € 3098,74 la violazione delle limitazioni o dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché le violazioni in materia di orari di vendita e di pubblicità dei prezzi.

3. Per le violazioni non sanzionate dal D.Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 15/2000, si applica la sanzione di € 100,00.

4. In caso di particolare gravità (danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e dell'arredo arboreo) o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

5. Per le violazioni l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

Art. 12 - Disposizione speciale

1. E' obbligatorio anche per l'esercente l'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** il rispetto dell'art. 19, commi 5,6,7,8 del D.Lgs. 114/98.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore al momento della conseguita esecutività ed è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

2. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione precedente in materia.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale n. 15 del 21.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione.